ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 16

Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI

Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di HPAI, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i servizi veterinari regionali a seconda dell'estensione, istituiscono:

a) una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda;

b) una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione. Se il focolaio di HPAI e' confermato in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate in cui non e' presente pollame, il Ministero anche tramite il Centro di lotta puo', previa valutazione del rischio, derogare nella misura necessaria dalle disposizioni di cui ai capi da II a IV relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno, purche' tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia. Nell'istituire le zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali tengono conto almeno dei criteri di seguito elencati:

a) l'indagine epidemiologica;

b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;

c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame;

d) i flussi della movimentazione e degli scambi di pollame e altri volatili in cattivita';

e) le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattivita', delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine. Il Ministero e le regioni e le province autonome attivano immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, l'Unita' centrale di crisi e le Unita' di crisi regionali, per garantire il coordinamento globale di tutte le misure necessarie per eradicare l'influenza aviaria nel piu' breve tempo

possibile. Le regioni e Le province autonome possono istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Nel caso in cui una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione interessi una parte di territorio degli Stati membri confinanti, per l'istituzione delle stesse e' garantita la collaborazione tra le Autorita' competenti degli Stati membri coinvolti.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	IV — Influenza aviaria ad alta patogenicità (hpai)
Capo	II — Zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-16-istituzione-di-zone-di-protezione-e-sorveglianza-e-di-ulteriori-zone/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it